

REGOLAMENTO RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

PREMESSA

L'emergenza sanitaria da COVID-19 costituisce il presupposto di necessità e urgenza per l'emanazione di misure del tutto eccezionali e inedite, imponendo di ricorrere alle modalità telematiche di riunione degli Organi Collegiali, così allo scopo di regolamentare tali riunioni si stabilisce quanto segue.

VISTO l'art. 1 lettera q del DPCM 8 marzo 2020 che dispone: "*sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti*".

VISTO il D.L. n. 18/2020, che all'articolo 73, prevede semplificazioni in materia di riunioni di organi collegiali nella pubblica amministrazione;

VISTE la nota MI n. 278 del 6 marzo 2020 che prevede "*Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza*" e la nota 279 dell'8 marzo 2020 che conferma la sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza;

VISTA l'art. 3bis della Legge 241/1990 che prevede "*per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*"

VISTO il D. Lgs. n. 85/2005, cd Codice dell'Amministrazione Digitale, che prevede l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per organizzare l'attività amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell'amministrazione. In particolare, la possibilità di svolgere le riunioni degli organi suddetti in via telematica discende dall'interpretazione dei seguenti articoli:

- art. 12, comma 1: "*le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione*";
- art. 12, comma 2: "*le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni*";
- art. 12 comma 3bis: "*i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo*";
- l'art. 45 - Valore giuridico della trasmissione - comma 1: "*i documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale*";

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi Collegiali (Consigli di Classe, Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva, Comitato per la valutazione del servizio, etc.) dell'IIS Marelli - Dudovich. Se necessario, per analogia, possono adottare le medesime modalità di riunione per i Dipartimenti e i gruppi di lavoro.

Art. 2 - Definizione

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica”, nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organismi elencati all’art. 1, per le quali è prevista la possibilità che tutti i componenti l’organo partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede solitamente preposta, in modalità sincrona o asincrona.

Art. 3 - Requisiti tecnici per le riunioni in modalità telematica

- a)** La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione tra i membri secondo varie modalità:
- **Sincrona**, con comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, con collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;
 - **Asincrona**, con comunicazione differita all’interno di un arco temporale predeterminato;
 - **Combinata**, in cui a una condivisione asincrona di materiali e/o questionario segue o precede un collegamento simultaneo.
- b)** Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la necessaria riservatezza delle comunicazioni, identificare con certezza i partecipanti e consentire la possibilità di:
- visione degli atti della riunione;
 - intervento nella discussione;
 - scambio di documenti;
 - votazione.
- c)** Sono considerate tecnologie idonee per le riunioni sincrone la video e l'audio-conferenza. Sono inoltre utilizzabili in modalità asincrona altri strumenti di comunicazione quali: posta elettronica, applicativi del registro elettronico, moduli di Google e/o di sistemi informatici di condivisione di file, per la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti o per lo svolgimento di discussione, confronto, votazione e delibera senza contemporaneità, purché siano resi chiari e trasparenti oggetto, inizio e conclusione del processo.

Art. 4 - Requisiti per le deliberazione in modalità telematica

- a)** La riunione telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria competenza, con visione degli atti, possibilità di discussione collegiale e votazione.
- b)** La riunione, per consentire le deliberazioni, deve svolgersi in video e audio-conferenza,

mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:

- la percezione visiva e/o uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

c) Gli strumenti a distanza utilizzati devono assicurare:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante sistemi informatici di condivisione dei file;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

d) Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).

e) Non sono ammesse riunioni telematiche nelle quali è prevista una votazione a scrutinio segreto.

f) Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

Art. 5 - Convocazione

a) La convocazione delle riunioni degli organi collegiali in modalità telematica, comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, sarà trasmessa agli interessati secondo le normali modalità già adottate, ovvero: trasmissione a tutti i componenti dell'organo di circolare nella bacheca del registro elettronico e pubblicazione nel sito dell'Istituto, tramite e-mail agli interessati nel caso del Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva e Comitato per la valutazione del servizio. In situazioni di emergenza si potrà prescindere dai 5 giorni di anticipo normalmente previsti; è opportuno tuttavia un anticipo minimo di 48 ore.

b) La convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora per la modalità sincrona o dell'arco temporale complessivo per la modalità asincrona, degli argomenti all'ordine del giorno e le indicazioni necessarie per la partecipazione.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

a) Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria prevista dalla normativa in vigore:

- regolare convocazione;
- partecipazione della maggioranza dei convocati;
- la delibera dell'adunanza deve indicare quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e il numero di eventuali astenuti), ai fini del raggiungimento della

maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

- b) Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere rinviata ad altro giorno.
- c) Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell'organo, la funzione di Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base alle norme e ai regolamenti vigenti.

Art. 7 - Verbale di seduta

- a) Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
 - l'indicazione del giorno, dell'ora o arco temporale di apertura e chiusura della seduta;
 - i nominativi di presenti/assenti;
 - l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
 - la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - sintesi delle eventuali discussioni;
 - la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione, tramite contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- b) Il verbale della riunione telematica potrà essere approvato nella seduta successiva.

Art. 8 Disposizioni finali

- a) Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione integrando eventuali regolamenti specifici per le riunioni degli organismi elencati all'art. 1.
- b) Esso viene pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Approvato all'unanimità dal Collegio dei Docenti il 26 maggio 2020 e dal Consiglio di Istituto il 5 giugno 2020